

REGOLAMENTO GENERALE “MOSTRA NAZIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO”

Si raccomanda un'attenta lettura del Regolamento di seguito riportato, ricordando che le firme apposte impegnano l'Espositore ad accettarlo nella sua totalità.

PREMESSE

Art. 1 - La MOSTRA NAZIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO È ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO E DAL COMUNE DI USSEGLIO.

ORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 - Possono essere ammessi a partecipare alle Manifestazioni:
a) Imprese industriali e Artigiane, italiane e straniere, che espongano prodotti di loro fabbricazione;
b) Concessionari e rappresentanti di Imprese nazionali ed estere autorizzati dalle loro Case, sempre che i prodotti esposti figurino sotto il nome della ditta fabbricante e la loro presentazione avvenga tramite un'unica ditta;
c) Gli enti, le associazioni, i consorzi, gli istituti ecc., promotori, sostenitori o realizzatori di attività connesse o affini alle categorie merceologiche ed alle caratteristiche delle varie Manifestazioni. In ogni stand, nel caso "b", potranno essere esposti unicamente i prodotti delle Aziende indicate come rappresentate sulla domanda di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 3 - Le domande di ammissione saranno redatte sull'apposito modulo, da compilarsi in tutte le sue parti, firmate dal titolare o dal legale rappresentante dell'aspirante espositore e dovranno pervenire all'email info@welcomapiemonte.it
Le domande, corredate di tutti i moduli allegati, anch'essi debitamente compilati e firmati, devono essere accompagnate dal versamento di un importo che in caso di accettazione della proposta avrà di caparra confirmatoria pari al 50% del corrispettivo totale.
Con la Firma apposta sulla domanda di ammissione l'espositore si obbliga all'accettazione integrale del presente Regolamento Generale che dichiara di aver letto e condiviso.
Art. 4 - L'accettazione della domanda e l'assegnazione dello stand e la sua ubicazione sono rimesse all'insindacabile giudizio della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO.
Nel caso di mancata ammissione non sarà data comunicazione, senza necessità di motivazione, con restituzione di quanto eventualmente versato. L'espositore non potrà richiedere alla PRO LOCO e al COMUNE DI USSEGLIO alcun indennizzo per nessun titolo o causale.
La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO in caso di accettazione, hanno il diritto, anche durante lo svolgimento della fiera di modificare il posizionamento dello stand e/o spazio espositivo all'interno dell'area fieristica per cause d'ordine tecnico / commerciale o di servizio. Ogni modifica non dà diritto all'espositore alla richiesta di riduzione del prezzo, indennizzi e tantomeno risarcimento danni. Il pagamento a saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato non oltre tre giorni dall'accettazione della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO.
Solo con il pagamento del saldo l'Espositore avrà diritto all'occupazione dello spazio espositivo assegnato. La scelta dell'espositore è personale basata sulla fiducia e quindi l'occupazione dello spazio espositivo non è cedibile a terzi. In caso di mancato versamento del saldo del corrispettivo o nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, da parte dell'Espositore, ad avvalersi delle prestazioni rese disponibili dalla PRO LOCO e dal COMUNE DI USSEGLIO la caparra verrà trattenuta dalla PRO LOCO e dal COMUNE DI USSEGLIO che disporranno dello spazio rimasto libero fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

ALLESTIMENTO SPAZI ASSEGNATI, SORVEGLIANZA E ASSICURAZIONE

Art. 5 - Gli spazi saranno messi a disposizione, salvo eccezioni, allo stato nudo, 3 giorni prima dell'apertura della Manifestazione; la decorazione e l'arredamento dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'espositore assegnatario con materiali ignifughi il tutto nel rispetto delle vigenti leggi antinfortunistiche e delle norme sul comportamento a fuoco delle strutture e dei materiali da utilizzare nei locali di pubblico spettacolo. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le norme CEI. Gli Espositori potranno accedere ai propri stands un'ora prima della prevista apertura al pubblico.
Art. 6 - Nessun espositore potrà installare nello spazio assegnato arredamenti ed oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o comunque nuocere ad altro espositore. Le scritte negli stands dovranno essere realizzate con caratteri a stampa o trasferibili o componibili. Non saranno consentite scritte a mano. La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO si riservano il diritto di far togliere e di far modificare, a spese dell'espositore, quelle installazioni che possano recare pregiudizio o danno all'aspetto generale della Manifestazione, o che diano anche solo incomodo agli altri espositori ed al pubblico, o che comunque siano state eseguite senza approvazione della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO. Gli spazi devono essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati.
Art. 7 - L'espositore si obbliga espressamente a esibire e commercializzare esclusivamente la merce indicata nella propria domanda di ammissione tale obbligo è motivato dal fatto che, per il buon esito della manifestazione, è necessario garantire al pubblico la massima diversificazione dei prodotti e categorie merceologiche. La violazione di tale specifico impegno legitimerà la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO a richiedere e ottenere:
- l'allontanamento della merce non autorizzata
- il pagamento di un importo pari alla metà del prezzo dell'intero prezzo, a titolo di penale (che le parti riconoscono equo) e a tenerla indenne dai ogni danno e richiesta lamentata dagli altri espositori.
Art. 8 - Agli espositori è vietato apportare modifiche ai locali, applicare fori o scassi, rimuovere elementi. E in particolare fatto divieto di appendere alle volte del padiglione mediante cavi di qualsiasi genere, cartelli o insegne luminose. Eventuali deroghe potranno essere richieste per iscritto dalla parte interessata e dovranno essere autorizzate in forma scritta dalla PRO LOCO e dal COMUNE DI USSEGLIO. Per ogni modifica o alterazione o danno arrecato ai locali ed in genere agli oggetti forniti dalla PRO LOCO e dal COMUNE DI USSEGLIO verrà addebitato all'espositore il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.
Art. 9 - L'espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) e si assume la responsabilità e la custodia dello stand che gli verrà assegnato. L'espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno dei padiglioni fieristici, dovrà attenersi a quanto segue:
- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavori autonomi in relazione dei lavori da affidare in appalto o contratto d'opera
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO sono esonerati da ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge che l'espositore si assume espressamente.
Art. 10 - Tutti gli spazi assegnati dovranno essere occupati almeno un giorno prima della data fissata per l'apertura della Manifestazione e completamente allestiti e sistemati il giorno prima dell'inaugurazione e per tutta la durata della manifestazione.
Se entro tale scadenza l'Espositore non avrà provveduto ad occupare lo spazio assegnato, la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO in assenza di giustificazioni, considereranno lo stesso rinunciatorio. L'Espositore sarà quindi tenuto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito, e la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO potranno avere il diritto al risarcimento dei danni subiti oltre al diritto di disporre liberamente dello spazio lasciato vacante per la mancata partecipazione. Dopo l'apertura della Manifestazione non potrà avvenire nessuna entrata o uscita di merci, se non in caso eccezionale da autorizzarsi di volta in volta dalla PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO per iscritto.
Art.11 - Gli espositori dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione e pulizia dei propri spazi prima dell'apertura dei padiglioni al pubblico, lasciando visibili i materiali esposti e in ordine per tutta la durata prevista dall'orario della Manifestazione. Di tale accordo si è tenuto conto in sede di pattuizione del prezzo.
Art. 12 - Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti e l'asportazione dei materiali esposti dovranno iniziare, salvo diversa disposizione, soltanto il giorno successivo a quello della chiusura della Manifestazione ad essere ultimati entro due giorni.
Art. 13 - La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto sia durante le fasi di

allestimento e disallestimento che durante l'orario di apertura della Manifestazione, compete ai rispettivi Espositori. Di tale accordo si è tenuto conto in sede di pattuizione del prezzo. Si fa obbligo pertanto alle ditte Espositrici di essere presenti nello stand con loro personale, un'orapima dell'apertura al pubblico della sede espositiva e di presidiare costantemente lo stesso fino alla chiusura serale.
La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO non rispondono degli oggetti o merci lasciati incustoditi all'interno dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della Manifestazione, durante gli allestimenti e lo smontaggio.
ASSICURAZIONI
Art. 14 - Ciascun espositore, in relazione alle merci e all'arredamento che introdurrà nell'ambito della Fiera e delle zone espositive:
- dovrà avere adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie
- dovrà avere un'assicurazione contro i danni da incendio e rischi accessori della merce esposta.
Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative:
- dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione a cura e spese dell'espositore;
- dovranno contenere la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di PRO LOCO e COMUNE DI USSEGLIO o persona o Società da essa designata all'organizzazione della Fiera e verso gli eventuali terzi responsabili;
- dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell'Espositore e dei suoi beni, ivi compresi la fase di allestimento e sgombero degli stand.
Per patto espresso restano ad esclusivo carico dell'espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'assicuratore prescelto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 - L'esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva alla PRO LOCO e COMUNE DI USSEGLIO o a chi per essa. E' rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con impiego di altoparlanti, di pick-up, o altri apparecchi o mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori dello spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura.
Art. 16 - Le proiezioni di films e le esecuzioni musicali, effettuate a mezzo di apparecchi radioriceventi, televisivi, fonografi, filodiffusione, magnetofoni, ecc. sono soggette al pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) con la quale la Ditta espositrice deve prendere preventivo accordo. La Ditta espositrice deve essere munita di preventivo permesso rilasciato dalla S.I.A.E. stessa. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti saranno fornite sia dalla S.I.A.E. sia presso la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO. Durante la Manifestazione, funzionari della S.I.A.E. stessa provvederanno a visitare gli stands per i necessari controlli circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sul diritto d'autore.
Art. 17 Ogni espositore ha l'obbligo di munirsi di estintore rispondente alle norme vigenti inoltre è vietato l'uso di fiamme libere all'interno della manifestazione, a conformarsi alle norme antinfortunistiche oltre a tutte le altre date dalle autorità di pubblica sicurezza. Qualsiasi grave e reiterata infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva, dell'espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dar diritto a rimborso o indennità di sorta. La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO potranno disporre come crederanno più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni di Regolamento.
Art. 18 - Le Manifestazioni, per il periodo della loro durata, saranno aperte al pubblico ogni giorno secondo l'orario che sarà prestabilito. In generale l'espositore dà mandato alla PRO LOCO e al COMUNE DI USSEGLIO di gestire l'organizzazione e la gestione dell'evento, ratificandone sin da ora l'operato; conseguentemente la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO potranno modificare le date e le ore di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli espositori.
Art. 19 - Nel caso in cui le Manifestazioni, per casi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura, imputabile alla PRO LOCO e al COMUNE DI USSEGLIO non potessero aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato domanda di ammissione. Contemporaneamente verrà agli stessi restituita la somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Nel caso in cui le Manifestazioni dovessero per qualunque motivo subire una ritardata apertura, una anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla colpa della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO, nessun indennizzo o restituzione del corrispettivo saranno dovuti agli espositori per nessun titolo o causale.
Art. 20 - L'espositore riconosce e si assume a proprio rischio l'ipotesi che la manifestazione non abbia il successo di pubblico sperato e riconosce ed accetta che la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO non garantiscano affluenze minime di pubblico né livelli minimi di vendita dei prodotti esposti.
Art. 21 - La legge applicabile al presente regolamento e ai singoli rapporti con gli espositori e la legge italiana per qualunque controversia dovesse insorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e/o dei singoli rapporti con gli espositori, si pattuisce espressamente che sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, sia se PRO LOCO e COMUNE DI USSEGLIO saranno parte convenuta sia se sarà parte attrice.
Art. 22 - Il sottoscritto, con la firma apposta sulla presente manifesta altresì il proprio consenso, ai sensi degli artt. 7 e 13 L. 196/03, a che i dati che lo riguardano, sopraindicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento e, contemporaneamente, prenda atto che:
a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
b) il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del contratto da parte della Società;
c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le sole finalità previste dalla legge;
e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 legge citata, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini d'informazione commerciale o d'invio di materiale pubblicitario o altri fini previsti alla lettera c);
Art. 23 - Si ricorda ai Signori Espositori che durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio loro assegnato dovranno curare l'osservanza di tutte le norme di leggi vigenti, relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro. La PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO, trovandosi nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e dalle loro ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dà espressa accettazione alle sopra indicate pattuizioni, dichiarando di espressamente approvare i seguenti specifici articoli e relative pattuizioni:
Art. 4 - diritto della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO di modificare il posizionamento dello stand e/o spazio espositivo all'interno dell'area fieristica senza diritto dell'espositore alla riduzione del prezzo e/o indennizzi e/o risarcimento danno.
Art. 8 - alla violazione di esibire e commercializzare esclusivamente la merce indicata nella propria domanda di ammissione seguirà l'allontanamento della merce autorizzata e il pagamento di un importo pari alla metà dell'intero prezzo, a titolo di penale e manleva per ogni danno e richiesta lamentata dagli espositori.
Art. 14 - manleva della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO in ordine alle merci lasciate all'interno dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della manifestazione, durante gli allestimenti e lo smontaggio.
Art. 15 - restano ad esclusivo carico dell'espositore franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'assicuratore prescelto.
Art. 19 - possibilità per la PRO LOCO e il COMUNE DI USSEGLIO di modificare le date e le ore di apertura e chiusura dei padiglioni, senza rimborso o di indennità.
Art. 20 - in caso di disdetta della fiera per colpa della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO, diritto dell'espositore a riavere la somma corrisposta, senza interessi, penali o altri aggravii e con rinuncia di risarcimento danni. Nel caso in cui le manifestazioni dovessero subire ritardata apertura, un'anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla colpa della PRO LOCO e del COMUNE DI USSEGLIO, nessun indennizzo o restituzione del corrispettivo saranno dovuti agli espositori per nessun titolo o causale.
Art. 22 - legge applicabile e Foro esclusivo convenzionale di Torino.